



## **IL COLLEGIO**

composto da:

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| CONCETTA BRESCIA MORRA     | Presidente                                          |
| ENRICO CAMILLERI           | Membro scelto dall'IVASS                            |
| NICOLA SOLDATI             | Membro scelto dall'IVASS                            |
| FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI | Componente designato dalle imprese di assicurazione |
| STEFANO CHERTI             | Componente designato dai clienti consumatori        |

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 11/06/2026

## **FATTO**

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 7 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 25 gennaio 2026), il ricorrente riferiva che, a seguito del furto della autovettura assicurata con l'impresa, consegnava tutta la documentazione e le chiavi originali presso l'agenzia di riferimento, salvo, dopo circa due mesi, ricevere dall'impresa comunicazione circa la mancanza di una chiave originale.

Lo stesso ricorrente riferiva che successivamente, per il tramite del proprio avvocato, veniva a conoscenza di accertamenti sulle chiavi consegnate – eseguiti su incarico dell'impresa in totale autonomia – da cui sarebbe emersa la mancanza di una delle due chiavi originali. Tuttavia, sul punto, il ricorrente precisava di disporre di regolare ricevuta della consegna delle chiavi e di aver consegnato all'agenzia le uniche chiavi ricevute al tempo dell'atto di acquisto del mezzo.

Concludeva quindi il ricorso senza formulare richiesta espressa all'Arbitro.

L'impresa, regolarmente costituitasi, rappresentava che il ricorso sarebbe stato carente sotto il profilo degli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"),



mancando in atti il contratto di assicurazione stipulato dal ricorrente. Evidenziava, tra l'altro, come l'estratto delle CGA allegato dal ricorrente si riferisse ad un prodotto dedicato ai motocicli, non riferibile al caso di specie. Inoltre, rilevava che il ricorso sarebbe stato carente sotto il profilo della chiarezza e completezza espositiva, in quanto l'istanza del ricorrente non avrebbe consentito di individuare con precisione l'oggetto della pretesa, né di comprendere l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa, rendendo di conseguenza indeterminate le richieste formulate.

Nel merito, l'impresa rappresentava che, dopo aver ricevuto denuncia di furto del veicolo da parte del ricorrente, aveva chiesto allo stesso la trasmissione dei documenti e delle chiavi originali, necessari ai fini dell'istruttoria. Il ricorrente avrebbe, quindi, provveduto a consegnare un set di chiavi su cui l'impresa aveva poi disposto opportuni accertamenti, formulando istanza alla casa produttrice del veicolo. All'esito del controllo effettuato sulle chiavi, si sarebbe però appurata la mancanza di una chiave originale, in quanto una delle chiavi consegnate non risultava appartenente al set originale di chiavi fornite dal produttore.

Di qui, a giudizio dell'impresa, il mancato adempimento, da parte del ricorrente, dell'obbligo contrattuale di riconsegnare, in caso di furto, il set di chiavi originali fornito dal produttore, il che avrebbe legittimato l'opposto diniego alla richiesta di indennizzo. L'impresa concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; in via subordinata, di voler rigettare il ricorso, poiché infondato.

In sede di repliche, il ricorrente, nel contestare l'eccezione dell'impresa sul punto, faceva presente di aver allegato alle repliche il contratto di assicurazione e le condizioni di polizza. Inoltre, ribadendo la propria ricostruzione formulata in sede di ricorso, riferiva di aver consegnato regolarmente le chiavi in agenzia e che, solo dopo due mesi circa, l'impresa gli aveva contestato la mancanza di una delle due chiavi originali. Ciò posto, concludeva chiedendo di essere indennizzato ai sensi e per gli effetti delle condizioni di polizza. Chiedeva altresì di valutare se l'impresa avesse correttamente gestito il sinistro, avendo effettuato in autonomia e dopo circa due mesi dalla consegna delle chiavi, un accertamento tecnico in assenza di contraddittorio, da cui può dipendere il diniego di indennizzo. Infine, chiedeva al Collegio "di voler accogliere il ricorso facendo sì, che [il ricorrente] venga risarcito ai sensi e per gli effetti delle condizioni di polizza allegati".

Con atto di controreplica, l'impresa insisteva sulla carenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto e sulla genericità del ricorso. A detta dell'impresa, neppure le repliche avrebbero consentito di comprendere con chiarezza quale fosse la domanda, posto che il ricorrente si sarebbe limitato a censurare le risultanze dell'accertamento, svolto in fase istruttoria dalla controparte, senza però fornire alcuna evidenza o allegazione utile a fondare il proprio ragionamento. Inoltre, pur essendo pacifica la consegna di n. due chiavi, da parte del ricorrente, ribadiva essere, una di esse, una copia. Di qui il mancato rispetto della condizione di cui all'art. X.15 delle condizioni di assicurazione, finalizzata alla verifica del contegno dell'assicurato nella custodia del bene assicurato e utile ad escludere fenomeni fraudolenti o la colpa grave dell'assicurato che abbandona il veicolo con una chiave al suo interno.



## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'indennizzo previsto da una polizza CVT, per il furto della propria autovettura.

I rilievi preliminari presentano, tuttavia, plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso, ex art. 9 del Decreto, sollevate dall'impresa, la prima delle quali si appunta sulla indeterminatezza della domanda, asseritamente carente sotto il profilo della chiarezza e completezza espositiva nonché della determinazione del quantum.

L'eccezione non merita di essere accolta.

Rileva il Collegio come *petitum* e *causa petendi* risultino, nel caso di specie, comunque individuabili sulla base di un esame complessivo della documentazione in atti, ivi comprese le specificazioni e puntualizzazioni rassegnate con le repliche. Il Collegio si riporta, al riguardo, all'indirizzo interpretativo espresso dall' Arbitro Bancario Finanziario (di seguito, "ABF"), secondo cui il *petitum* va individuato «attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (cfr. Collegio ABF di Bologna, decisione n. 10587 del 2025; Collegio di Roma, decisioni nn. 1323 del 2013 e 2648 del 2011; Collegio di Napoli, decisione n. 2140 del 2012).

Alla luce di tale puntualizzazione può inoltre rilevarsi come anche il *petitum* risulti in via mediata individuabile. Quantunque non puntualizzi, neppure in sede di repliche, il *quantum* richiesto, limitandosi a chiedere di essere risarcito "ai sensi e per gli effetti delle condizioni di polizza", il ricorrente versa in atti la documentazione utile allo scopo giusto della determinazione quantitativa della pretesa azionata. Si tratta, precisamente della scheda di polizza, nel corpo della quale il "Valore commerciale" del veicolo è infatti indicato in euro 19.600.

Altra eccezione di parte resistente, parimenti volta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza (ex art 9, comma 1, lett. h, del Decreto) si appunta poi sulla mancata produzione del contratto di assicurazione e sulla conseguente inammissibilità di tale produzione documentale in sede di repliche.

Anche tale eccezione non risulta meritevole di essere accolta.

Per quanto il ricorrente abbia in effetti allegato al ricorso un estratto delle CGA riferibile bensì a un prodotto assicurativo dedicato ai motocicli, dunque inconferente rispetto ai fatti di causa, ha in seguito, in sede di repliche, versato in atti la scheda di polizza e le condizioni di polizza.

L'impresa eccepisce invero l'inammissibilità di tale documentazione prodotta dal ricorrente in sede di repliche, qualificandola come tardiva e sostenendo che la produzione documentale utile per la decisione sarebbe consentita solo in sede di presentazione del ricorso e di controdeduzioni, con esclusione di ulteriori produzioni in fase di replica e controreplica. Tale valutazione non può essere tuttavia condivisa dal Collegio.



Giova, in proposito, richiamare la distinzione, operata ad esempio dalla giurisprudenza dell'ABF, tra documenti "di risposta" e documenti "costitutivi" dei fatti posti a fondamento della domanda e il duplice orientamento formatosi al riguardo, per affermare che la preclusione alla produzione documentale in fase successiva a quella di proposizione della domanda (dunque repliche e/o controrepliche) sia da intendere in chiave meramente funzionale, nel senso cioè di impedire l'immissione nel procedimento di domande nuove e l'ampliamento del *thema decidendum*, ferma invece restando la possibilità per le parti di produrre documenti strumentali alla confutazione delle difese avversarie, come senza dubbio può qui dirsi per la produzione di parte ricorrente, volta appunto a replicare alla sollevata eccezione di parte resistente (cfr. Collegio ABF di Milano, decisione n. 20917/2019).

Infine, l'impresa solleva eccezione di inammissibilità del ricorso ex art 11, comma 8, del Decreto, rilevando cioè che la controversia non sarebbe esclusivamente documentale e necessiterebbe, per la sua soluzione, di disporre l'espletamento di perizie tecniche.

Neppure tale eccezione risulta meritevole di accoglimento.

Va innanzitutto ribadito che nel procedimento dinanzi a questo Arbitro operano i medesimi principi generali che reggono il processo civile, ivi incluso quello che vuole il giudice *peritus peritorum*; nessun automatismo si dà dunque tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di nomina – qui preclusa - di una consulenza tecnica (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603), ben potendo infatti il Collegio valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione, per addivenire ad una decisione della controversia resa secondo diritto (cfr. Coll. di Coordinamento Abf, n. 10929/2016) e nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del Decreto, secondo cui "le controversie sono esclusivamente documentali".

Nel caso di specie, detto che la controversia ruota fondamentalmente sull'art. X.15 delle CGA, che subordina la liquidazione dell'indennizzo alla consegna delle chiavi originali di primo equipaggiamento, il Collegio ritiene congrua e del tutto intellegibile la documentazione in atti, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti di fatto della citata disposizione.

Venendo così al merito del ricorso, esso verte sulla pretesa del ricorrente di ricevere l'indennizzo di polizza per il patito furto del proprio autoveicolo.

L'impresa, nondimeno, ha controdedito il mancato adempimento, da parte dello stesso ricorrente, dell'obbligo di consegna del set di chiavi originali dell'autoveicolo, a seguito del furto dello stesso, così come prescritto dalle condizioni di polizza all'art. X.15, ai fini della indennizzabilità del sinistro. Il ricorrente, per parte sua, non ha contestato l'applicabilità e validità di tale clausola, limitandosi a dedurre di aver adempiuto all'obbligo su di sé incombente, avendo consegnato all'agenzia di riferimento entrambe le chiavi originali in suo possesso.

Orbene, va innanzitutto rilevata, con la opinione pressoché unanime della giurisprudenza, la piena legittimità di clausole del genere di quella richiamata, siccome volta ad "evitare che si chiedi la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall'essere state lasciate le chiavi



inserirle nella messa in moto del veicolo (e, dunque, da un comportamento di disattenzione e non dal dolo dell'assicurato, come adombra invece il motivo, essendo questa solo un'ulteriore eventualità)" (Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2016, n. 14422), integrando dunque, la mancata consegna delle chiavi originali del veicolo gli estremi della condotta colposa grave dell'assicurato (Trib. Roma, 28 maggio 2024, n. 9047).

Tanto premesso, in conformità al "principio di acquisizione probatoria", secondo cui "le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)" (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2023, n. 9863), il Collegio ritiene che, essendo incontroversa tra le parti la circostanza dell'avvenuta consegna di due chiavi da parte del ricorrente, da un canto le risultanze di un accertamento tecnico, eseguito da un perito incaricato dall'impresa il quale avrebbe a sua volta interpellato la casa madre; dall'altro, la stessa foto prodotta dal ricorrente (foto in bianco e nero di due chiavi, che differiscono per il dettaglio di un pulsante), depongono per la diversità delle due chiavi consegnate e, più specificamente, per il carattere non originale di una di esse.

Tanto premesso, stante il tenore della richiamata disposizione delle CGA (art. X.15), la pretesa del ricorrente non può dirsi fondata.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI STELLA